



Studio Legale

Avv Francesco Maria Martino

Via Miccoli 61 – 80039 Saviano (NA) – Corso A. Moro 110 – Santa Maria CV (CE)
fax: 0815113109 - tel: 3337087831 pec: studiolegale.martino@legalmail.it ; mail:
studiolegaleavvmartino@gmail.com CF: MRTFNC80A01F8390 - P.IVA:
06239801217

TRIBUNALE DI VERONA

RICORSO EX ART 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI

DELL'ART 151 C.P.C.

PER: il Sig. **ESPOSITO Mirco**, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 13/01/1987, CF: SPSMRC87A13H931X, rapp.to e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato e da intendersi in calce al presente atto ai sensi dell'art 83 c.p.c., dall' avv Francesco Maria Martino (CF: MRTFNC80A01F8390), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al **fax numero: 0815113109** e/o **indirizzo** **pec: studiolegale.martino@legalmail.it**, elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Santa Maria Capua Vetere (CE), al Corso Aldo Moro n. 110.

RICORRENTE

CONTRO: **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro-tempore*, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) urp@postacert.istruzione.it, domiciliato *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura dello Stato, **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** e presso l'Avvocatura



Distrettuale dello Stato di Venezia,
ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it.

RESISTENTE

CONTRO: **Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**, C.F.
(P.IVA: 80015150271), in persona l.r.p.t. rapp.to e difeso *ex lege*
dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con sede in
Piazza San Marco n. 63, indirizzo di posta elettronica certificata
ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it

RESISTENTE

CONTRO: **Ambito Territoriale di Verona**, Ufficio VII (P.IVA:
80011240233), in persona l.r.p.t. rapp.to e difeso *ex lege* dall'
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con sede in Piazza
San Marco n. 63, indirizzo di posta elettronica certificata
ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it

RESISTENTE

CONTRO: **Istituto Statale Comprensivo "G. Fracastoro"**, CF:
81001380237, in persona l.r.p.t., con sede in Cavaion Veronese
(VR), alla Via Cavalline n. 51, rapp.to e difeso *ex lege* dall'
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con sede in Piazza
San Marco n. 63, indirizzo di posta elettronica certificata
ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it

RESISTENTE

NOCHE': eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti
nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA dell'USR Veneto, AT
di Verona, valide per gli anni 2018/2021, in cui il ricorrente risulta



inserito, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

CONTROINTERESSATI

OGGETTO: accertamento e declaratoria, con conseguente obbligo di riconoscimento a carico dell'Amministrazione resistente, del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio nella graduatoria di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2018/2021 (DM 640/2017) per il servizio prestato nella scuola paritaria nel profilo di assistente amministrativo. Disapplicazione del decreto di rettifica del punteggio.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

1) Il Sig. ESPOSITO Mirco, odierno ricorrente, ai sensi del D.M. n. 717/2014 presentava per la prima volta presso l'Istituto Comprensivo "Marconi-Antonelli" di Torino (scuola capofila) la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il conferimento di supplenze temporanee per il personale scolastico amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per il triennio scolastico 2014/2017, **(doc. 1)**;

2) nella stessa domanda il ricorrente dichiarava, tra l'altro, di aver prestato servizio nella qualità di assistente amministrativo con contratto a tempo determinato presso la scuola paritaria "Centro Scolastico Luigi Vanvitelli" di San Marco Evangelista (CE), Viale La



Libertà trav. Labriola,, nei seguenti periodi: anno scolastico 2009/2010, dal 01/09/2009 al 31/08/2010; anno scolastico 2010/2011, dal 01/09/2010 al 31/08/2011; anno scolastico 2011/2012, dal 01/09/2011 al 31/08/2012; anno scolastico 2012/2013, dal 01/09/2012 al 31/08/2013;

3) sulla base dei titoli dichiarati veniva attribuito all' esponente il seguente punteggio: profilo assistente amministrativo, punti 21,90; profilo assistente tecnico, punti 10,80; profilo collaboratore scolastico, punti 11,40;

4) il servizio svolto presso l'istituto paritario veniva, quindi, correttamente valutato con l'attribuzione di punti 12 nel profilo di assistente amministrativo;

5) nell'ottobre del 2017, in occasione dell'aggiornamento della terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale ATA, il ricorrente presentava ai sensi del DM n. 640/2017 la domanda di conferma/aggiornamento (**Modello D2, doc. n. 2**) presso l' Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Luigi Einaudi" di Verona (scuola capofila) per il triennio scolastico 2017/2020;

6) in base alla posizione in graduatoria valida per il triennio 2017/2020 (**doc. 3**), nell'anno scolastico 2018/2019 il ricorrente riceveva una proposta contrattuale per una supplenza temporanea come assistente amministrativo presso l' Istituto Comprensivo Statale "G, Fracastoro" di Cavaion Veronese (VR), proposta accettata e veniva stipulato il contratto prot. N. 2801 del 24/09/2018 con decorrenza dal 24/09/2018 fino al 30/06/2019 per 24 ore settimanali (**doc.4**);



7) ai sensi dell'art 7.4 del D.M. n. 640/2017 il Dirigente Scolastico dell' I. C. "G. Fracastoro" effettuava i controlli e le verifiche dei titoli dichiarati e con provvedimento assunto al protocollo n. 3585/U.VII.1 del 08/11/2018 **(doc. 5)** convalidava il punteggio nel seguente modo: profilo assistente amministrativo, punti 21,30; profilo assistente tecnico, punti 10,20; profilo collaboratore scolastico, punti 11,10;

8) inopinatamente, lo stesso Dirigente Scolastico effettuava una verifica sulla posizione previdenziale del ricorrente in relazione ai periodi di servizio svolti presso l'istituto paritario L. Vanvitelli e in data 10/01/2019 comunicava l'avvio del procedimento volto alla ridetermina del punteggio **(doc. 6)**;

9) il ricorrente, per il tramite del sindacato "CONITP" di Ottaviano di Napoli **(doc. 7)**, rispondeva alla comunicazione della scuola ribadendo di aver lavorato presso l'Istituto Paritario Vanvitelli e che i contributi erano in fase di regolarizzazione, a tal fine inviava anche il C2 storico;

10) nonostante ciò, il Dirigente Scolastico dell'Istituto "G. Fracastoro" con decreto prot. N. 279/U del 22/01/2019 **(doc. 8)** provvedeva a rettificare il punteggio sottraendo i 12 punti per il servizio svolto presso la scuola paritaria e rideterminava il punteggio nel seguente modo: profilo assistente amministrativo, punti 9,30; profilo assistente tecnico, punti 7,80; profilo collaboratore scolastico, punti 7,50.



11) nello stesso giorno, 22/01/2019, con decreto prot. N. 280/U (**doc. 9**) veniva disposta la risoluzione del contratto di lavoro con effetto immediato;

12) giova precisare in punto di fatto che il ricorrente prima di inoltrare la domanda di inserimento in terza fascia per il triennio 2014/2017 aveva avviato un contenzioso contro il suo ex datore di lavoro (Centro Scolastico Vanvitelli) per il riconoscimento delle spettanze retributive e per la regolarizzazione della posizione previdenziale. Tale contenzioso si è concluso con la conciliazione sindacale ex art 411 c.p.c. del 02/07/2014. Una copia di tale conciliazione rilasciata dal Tribunale di Nola in forma esecutiva è stata depositata agli atti (**doc. 10**);

13) con lettera raccomandata del 28/02/2019 il ricorrente impugnava il licenziamento (**doc. n. 11**);

14) con istanza notificata in data 08/08/2019 (**doc. 12**) il ricorrente a mezzo del sottoscritto difensore chiedeva l'annullamento in autotutela dei predetti provvedimenti e inviava i seguenti documenti: certificato di servizio (**doc. 13**), flussi uniemens (**doc. 14**), copia della conciliazione sindacale (doc. 10), certificato Modello C2 storico (**doc. 15**), ma tale istanza non veniva accolta;

Si rende necessario, pertanto, instaurare il presente giudizio al fine della disapplicazione dei provvedimenti illegittimi sopra descritti con conseguente ripristino del punteggio ingiustamente decurtato.

DIRITTO



1. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del D.M. n. 640/2017 e del D.Lgs n. 297/1994: mancato riconoscimento del servizio effettivamente svolto presso la scuola paritaria. Presenza della conciliazione sindacale ex art 411 c.p.c. rilasciata dal Tribunale in copia conforme, presenza del modello C2/storico. Nota 1 del DM 640/2017: "Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso o pronuncia definitiva favorevole"

Tribunale di Milano sez. Lavoro sentenza n. 1098 del 07/05/2019; Tribunale di Treviso sez. lavoro, ordinanza del 30/09/2019, giudizio Rq 913/2019.

Come evidenziato in punto di fatto, il ricorrente ha effettivamente lavorato presso l'Istituto Scolastico Vanvitelli come dichiarato nella domanda, tuttavia il datore di lavoro non aveva versato i contributi previdenziali.

Quando il ricorrente si è accorto delle irregolarità, ha avviato un contenzioso nei confronti del suo ex datore di lavoro, contenzioso che si è concluso con una conciliazione sindacale ex art 411 c.p.c. che si produce agli atti in copia conforme e con valore di titolo esecutivo rilasciata dal Tribunale di Nola **(cfr. doc. 10)**.

La nota 1 del DM 640/2017 recita: "Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti



giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso o pronuncia definitiva favorevole".

La conciliazione è avvenuta il 02/07/2014 tra il ricorrente Esposito Mirco e la società Centro Scolastico Vanvitelli s.a.s. (partita iva 03037700618) in persona del legale rappresentante p.t.

Da tale verbale deriva che l'istituto, confermando che il ricorrente ha ivi lavorato nei mesi ed anni indicati, implicitamente riconosce di essere debitore dell'ente previdenziale, per avere omesso di versare parte dei contributi dovuti in ragione del rapporto di lavoro intercorso con l'odierna ricorrente, ovverosia pone in essere un atto di ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.

Ma vi è di più.

Il ricorrente si è prontamente attivato al fine di vedersi regolarizzata la sua posizione previdenziale contattando il suo ex datore di lavoro. Difatti, l'esponente ha ottenuto copia dei flussi UniEmens (**doc. N. 14**) inviati dalla scuola paritaria per il tramite del consulente fiscale all'Istituto Previdenziale. L' INPS, come è noto, consente alle imprese e datori di lavoro inadempienti di sanare le posizioni previdenziali dei propri dipendenti attraverso un canale denominato "cassetto bidirezionale" dove vengono inviati i flussi UniEmens regolarizzativi. (Suggerimento INPS n. 394/2017).

E' stato versato agli atti anche il certificato storico dello stato lavorativo del ricorrente, cosiddetto "Modello C2 storico" (**doc. N. 15**), rilasciato dal centro per l'impiego di Ottaviano (NA), prot. N. 156.7/1/2019 del 07/01/2019, dal quale risulta che il ricorrente ha



prestato servizio in qualità di assistente amministrativo presso la scuola paritaria Vanvitelli nel periodo che va dal 01/09/2009 al 31/08/2013.

E' stato esibito il certificato di servizio **(doc. 13)** del Centro Scolastico Vanvitelli rilasciato in data 05/09/2013 a firma del coordinatore delle attività didattiche dal quale si legge: *"i contributi previdenziali ed assistenziali sono in conto INPS presso l' Ufficio di Caserta matricola INPS azienda 2005729380"*.

Il Centro scolastico Vanvitelli nei periodi in cui il ricorrente ha ivi lavorato aveva lo status di scuola paritaria come risulta sia dal decreto di riconoscimento della parità **(doc. 17)** sia dalle' elenco delle scuole paritarie estratto dal sito istituzionale dell'USR Campania **(doc. 18)**.

Pertanto, al certificato di servizio va riconosciuto il valore di prova legale in quanto rilasciato da un soggetto che riveste la qualità di pubblico ufficiale.

Nell'attuale sistema nazionale di istruzione le scuole paritarie assolvono ad un servizio pubblico e possiedono l'abilitazione a rilasciare titoli di studio con valore legale. Per questo motivo sono soggette alla vigilanza sempre più stringente da parte del Ministero della pubblica istruzione, per garantire la trasparenza e soprattutto salvaguardare la reputazione dell'istruzione paritaria.

Pertanto, le certificazioni rilasciate dalla scuola paritaria hanno il valore di prova legale e cioè, ai sensi dell'art 2700 c.c., fanno "piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonchè delle



dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.

I docenti di scuola paritaria, nell'esercizio delle loro funzioni, sono "pubblici ufficiali"; così pure il coordinatore didattico e il gestore. Lo conferma la Corte di Cassazione sez V penale con la sentenza n. 15367/2014 nonché con la sentenza Sezione V, penale, n. 6138 del 22/01/1991.

Dichiara la Suprema Corte che l'equiparazione di una scuola privata a quella pubblica, secondo la legge 19/1/42 n. 86, può assumere la forma del riconoscimento o del pareggiamento che, in entrambi i casi, comporta la piena validità a tutti gli effetti degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola stessa. Tanto premesso, i soggetti che organizzano, dirigono o svolgono attività di insegnamento nei citati istituti, hanno al pari di color che a tali compiti adempiono presso quelli pubblici, la qualifica di pubblico ufficiale. Il successivo periodo è ancora più esplicito: In virtù della citata equiparazione, deve ritenersi che anche il preside e gli insegnanti di una scuola riconosciuta o pareggiata, i quali esplicano, per effetto del riconoscimento o del pareggiamento e sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, le suddette funzioni, con identici poteri, siano pubblici ufficiali; ciò vale anche per il gestore di una scuola siffatta, là ove egli organizza e quindi contribuisce alle attività in questione, dovendo invece essere considerato soggetto privato con riguardo alla gestione economica dell'ente.



Da ultimo va ricordata la recente **ordinanza del Tribunale di Treviso del 30/09/2019 nel giudizio ex art 700 c.p.c. n. Rg 913/2019**, dove si afferma che *"Da un lato, il versamento dei contributi previdenziali non costituisce presupposto del riconoscimento del punteggio per le graduatorie d'istituto e, comunque, l'inadempimento del datore di lavoro di per sé non costituisce dimostrazione della mancata prestazione dell'attività lavorativa. **D'altro canto, il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale**, atteso che l'insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942 n. 86 (Cass. Pen. 2015 sent. N. 38466)"*

L' odierno ricorrente non poteva sapere che la sua posizione contributiva non fosse regolare. Del resto l'adempimento dell'obbligo contributivo grava sul datore di lavoro, mentre il lavoratore è estraneo alle vicende amministrative-burocratiche tra il suo datore e l'INPS e tali vicende sfuggono al suo controllo. Sarebbe davvero assurdo sanzionare il lavoratore con la perdita del punteggio maturato e quindi della possibilità di lavorare nella scuola pubblica per inadempimenti e responsabilità del suo ex datore di lavoro, sul quale gravano gli obblighi contributivi e che sfuggono al controllo dello stesso lavoratore.

Quanto fin qui affermato è già sufficiente ai fini dell'accoglimento del ricorso, tuttavia è opportuno aggiungere alcune osservazioni in merito alla posizione contributiva.



La normativa in materia di graduatorie di istituto del personale ATA così come la giurisprudenza più recente confermano che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, vale il servizio effettivamente svolto, mentre nessuna rilevanza può avere l'eventuale mancanza dei contributi previdenziali.

L'eventuale mancato versamento dei contributi previdenziali riguarda un inadempimento del datore di lavoro rispetto al quale il lavoratore non ha alcuna responsabilità.

La tabella di valutazione dei titoli di cui all'allegato A/5 del D.M. 640/2017 con riferimento al profilo di collaboratore scolastico, alla lettera B (Titoli di Servizio), al punto 4.1 prevede:

"4.1) Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in:

a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d' Aosta, delle Province Autonome di Trento e Bolzano;

b) scuole primarie statali;

c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali;

*per ogni anno: **PUNTI 6***

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50.

Il successivo punto 4.2 stabilisce invece:

"4.2 Per il medesimo servizio prestato in:

a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;

b) scuole primarie: non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;

c) scuole di istruzione secondaria o artistica: non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;



d) scuole non statali paritarie;

il punteggio è ridotto alla metà".

La nota 1 alla lettera B del citato allegato A/5 stabilisce che: "il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta" [. . .] **"Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso o pronuncia definitiva favorevole".**

- Anche la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha più volte affermato che il mancato versamento dei contributi previdenziali per servizio prestato in istituti paritari non può dar luogo alla decurtazione del punteggio.

Di seguito si riportano alcune interessanti pronunce.

"Come osservato in precedente reso da questo Tribunale in caso analogo (cfr. est. Perillo, 21 dicembre 2018), appare del tutto illegittima la rideterminazione del punteggio operata sulla mera constatazione di una scopertura contributiva, in assenza di ulteriori elementi, non offerti dalla Amministrazione che non si costituiva nella fase cautelare del presente giudizio, ed in presenza, viceversa, di certificazioni di servizio rilasciate dal dirigente scolastico attestanti l'effettiva prestazione di servizio per il periodo interessato dalla scopertura contributiva, e domanda di costituzione di rendita vitalizia per l'accertamento e eventuale sanatoria di tale scopertura". **(Tribunale di Milano sez. Lavoro sentenza n. 1098 del 07/05/2019)**



"Per quanto riguarda...il mancato versamento dei contributi previdenziali..., il Collegio non ritiene di doversi discostare dall'indirizzo già precedentemente espresso (Cfr. Cons. St. n 2902/2001 e n 4101/2006), circa la non identificabilità di eventuali violazioni di obblighi contributivi come presupposto per effetti diversi da quelli voluti dalla legge (ovvero, come presupposto non della possibile regolarizzazione della posizione contributiva obbligatoria, ma del denegato riconoscimento ad altri fini del servizio prestato, benchè documentabile in modo diverso)" **Consiglio di Stato sentenza n. 5661/2007.**

"In conclusione, il mancato versamento dei contributi può assumere soltanto valore di presupposto per l'esercizio di ogni ulteriore accertamento dell'Amministrazione in ordine alle condizioni ed ai periodi in cui il servizio oggetto di certificazione è stato reso, ma non può dare ingresso con effetto di automatismo all'esclusione dalla selezione per limmissione nelle graduatorie permanenti". **Consiglio di Stato, sentenza n. 2136/2013.**

Ne consegue che la disposizione che condiziona la valutabilità del servizio in questione alla indicazione dell'ente previdenziale al quale sono stati corrisposti i contributi - implicando inadempienze dell'Istituto di istruzione nello svolgimento del rapporto - finisce con l'assolvere ad una impropria funzione sanzionatoria indiretta, in quanto colpisce il dipendente, a causa della infrazione posta in essere, in suo danno, dal datore di lavoro, che attesta, sotto la propria personale responsabilità (o dell'organo legittimato a certificare, per suo conto) l'effettivo svolgimento del servizio e,



*correlativamente, del rapporto di dipendenza". **Consiglio di Stato, sentenza n.° 5570/2001.***

E ancora.

"Una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio espletato, l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi contributivi si configura come elemento esterno rispetto al titolo suddetto, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza col riscontro delle capacità professionali e didattiche del personale da selezionare".

Tar Campania, sentenza n.° 17490/2010.

- Alla luce di quanto sopra affermato vanno disapplicati tutti i provvedimenti amministrativi che subordinano il riconoscimento del punteggio al versamento dei contributi previdenziali.

La *ratio* insita nei plurimi atti amministrativi con i quali le istituzioni scolastiche, in linea con le direttive ministeriali, prevedono le procedure volte al riconoscimento dei titoli di servizio, ai fini della maturazione del punteggio in graduatoria, è quella di accertare che le prestazioni indicate nelle autocertificazioni predisposte dai partecipanti ai concorsi siano state effettivamente espletate.

Detto obiettivo non lo si potrà certamente raggiungere subordinando il riconoscimento del servizio all'assolvimento delle obbligazioni previdenziali da parte dell'istituto scolastico, essendo questa una circostanza fuori dalla sfera di responsabilità del docente o dell'impiegato (personale ATA), al quale il mancato adempimento non è in alcun modo imputabile, come puntualmente e ragionevolmente evidenziato dal Consiglio di Stato.



Aderire ad una diversa conclusione significherebbe privare ingiustamente l'odierno ricorrente di un diritto (quello a vedersi riconosciuto i servizi EFFETTIVAMENTE svolti) per colpe certamente ad ella non ascrivibili, con evidente pregiudizio in termini di punteggio nelle graduatorie e susseguente possibilità di accedere ad incarichi temporanei e definitivi.

2. Sull'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per violazione del principio di tempestività della verifica della domanda di inserimento (art. 7, D.M. 640/2017).

L'art. 7 del D.M. 717/2014 prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA, aventi validità nel triennio 2018/21.

Inoltre, lo stesso articolo precisa che, nella fase di costituzione delle graduatorie, è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda, sia per quanto riguarda l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione.

Un volta costituite le graduatorie, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 7 devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.



La normativa dispone espressamente che tali verifiche debbano essere tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso

In caso di **mancata convalida dei dati**, il dirigente dell'istituzione scolastica deve assumere le conseguenti determinazioni, ovvero deve procedere alla rideterminazione dei punteggi, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello D3.

Se invece la **convalida è positiva**, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati.

Nel caso di specie, la verifica del punteggio assegnato alla ricorrente è stata effettuata dal Dirigente Scolastico dell' I.C. dove è stato prestato il primo servizio, ben oltre 6 mesi e mezzo di distanza dalla stipulazione del primo contratto.

Il notevolissimo lasso temporale tra la stipula del primo contratto e l'emissione del decreto di rettifica del punteggio dimostra il grave inadempimento dell'istituto scolastico.

Il Dirigente Scolastico nel caso di specie è venuto meno a un preciso onere imposto dagli artt. 7.4 e 7.5 del DM 640/2017 sulle dichiarazioni fornite ai sensi del DPR 445/2000, ovvero quello di verificare **tempestivamente** i dati contenuti nelle domanda di inserimento nelle graduatorie.

Posto che, come verrà evidenziato in seguito, le dichiarazioni del



ricorrente sono indubbiamente e incontrovertibilmente corrette, nel presente caso si è verificato un comportamento gravemente colposo della pubblica amministrazione.

Il Ministero (rectius l'Istituzione Scolastica) ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede. Infatti, il termine "*tempestivamente*" indicato dalla normativa non fornisce una scadenza temporale definita, ma in caso di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 69/2009. Quindi, i controlli andrebbero effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di assunzione in servizio. Infatti, la mancata valutazione tempestiva della domanda ha come conseguenza che, nella denegata ipotesi di conferma anche in questa sede della rettifica del punteggio disposta dal dirigente con l'atto qui impugnato, alla ricorrente verranno riconosciuti i servizi prestati presso l'istituto scolastico statale **solo di fatto e non ai fini giuridici**. Pertanto, il ricorrente al momento di presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie del prossimo triennio non potrà indicare il servizio svolto settembre 2018 a gennaio 2019!! Diversamente sarebbe stato se la scuola avesse verificato tempestivamente la domanda. Per quanto sopra si evince che l'intempestività della verifica da parte dell'istituzione scolastica ha causato un aggravamento del pregiudizio per l'esponente il quale non può e non deve subire conseguenze per il comportamento dell'amministrazione



resistente. La colpa delle odierne resistenti risiede chiaramente nella violazione delle comuni regole di buona amministrazione correlate alla tempestività e accuratezza nella valutazione dei titoli, oltre che dalla disciplina prevista dalla normativa in materia. L'ampio lasso temporale intercorso tra la domanda (ottobre 2017), il conferimento del primo contratto (20/09/2018) e l'emissione del decreto di rettifica (27/04/2019), determina l'illegittimità del comportamento della amministrazione convenuta.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro adito, affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito:

- a)** accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia del provvedimento di rettifica del punteggio prot. N. 279/U del 22/01/2019 e del provvedimento di risoluzione del contratto prot. N. 280/U del 22/01/2019 a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "G. Fracastoro" di Cavaion Veronese (VR) o comunque disporre la disapplicazione dei provvedimenti medesimi;
- b)** disapplicare ogni altro provvedimento anche se non conosciuto che subordina l'attribuzione del punteggio al versamento dei



contributi previdenziali;

c) accertare e dichiarare la validità ai sensi del D.M. 640/2017 del servizio svolto dal ricorrente presso l'istituto paritario con diritto al riconoscimento del relativo punteggio;

d) ordinare all'Amministrazione resistente di attribuire il punteggio indicato con domanda di inserimento in graduatoria come da provvedimento di convalida del 8/11/2018 ovvero: profilo assistente amministrativo, punti 21,30; profilo assistente tecnico, punti 10,20; profilo collaboratore scolastico, punti 11,10;

e) conseguentemente ordinare di collocare l'esponente nella relativa posizione della graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel modello D3 per il profilo di assistente amministrativo, collaboratore scolastico e assistente tecnico;

f) accertare e dichiarare la validità anche ai fini giuridici del servizio svolto dal ricorrente presso la scuola statale I.C. G. Fracastoro con attribuzione del relativo punteggio;

g) conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente e, per l'effetto, condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e *subendi* dal ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia.

h) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA, CPA e 15% di spese generali forfettarie, **con attribuzione al sottoscritto avvocato**



antistatario ex art. 93 c.p.c.

i) Dichiarazione del valore della causa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato.

Trattandosi di crediti di lavoro, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002 con conseguente esenzione del procedimento dal contributo unificato.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede ordinare ai resistenti l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Si producono in allegato i documenti elencati in ricorso.

1. Domanda ATA anno 2014;
 - 1.1 Modello D3 scelta 30 scuole 2014/2017;
2. Domanda ATA anno 2017;
 - 2.2. Modello D3 scelta 30 scuole 2017/2020;
3. Graduatoria d'istituto di terza fascia ATA I.C. G. Fracastoro;
4. Contratto di lavoro I. C. G. Fracastoro;
5. Convalida del punteggio;
6. Avvio del procedimento;
7. Risposta CONITP;
8. Decreto di rettifica del punteggio;



9. Decreto di risoluzione del contratto;
10. Conciliazione sindacale;
11. Lettera racc.ta a/r di impugnazione del licenziamento;
12. ricorso in autotutela;
13. Certificato di servizio;
14. Flussi Uniemens;
15. Certificato del centro per l'impiego Modello C2 storico;
16. Copia del diploma;
17. decreto parità Istituto Vanvitelli;
18. Elenco scuole paritarie tratto dal sito Usr Campania;
19. Visura camerale scuola paritaria "Vanvitelli".
20. DM 717/2014;
21. DM 640/2017;
22. Dlgs 297/1994;
23. Sentenza Tribunale di Milano 2019;
24. Ordinanza del Tribunale di Treviso del 30/09/2019;

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.

Ai fini dell' integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A. in cui il ricorrente risulta inserito e che potrebbero subire un pregiudizio dall' accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emandando decreto di fissazione dell'udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso



nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Miur, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'U.S.R. Veneto, Ambito Territoriale di Verona o con altra modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e dell' emandando decreto di fissazione dell'udienza mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Santa Maria Capua Vetere, lì 7 novembre 2019

Avv Francesco Maria Martino

